

Comune di Alzano Scrivia (Alessandria)

Modifiche all'art. 2 e all'art. 16 del Regolamento edilizio Comunale.

Il Consiglio Comunale

Oggetto: Modifica agli articoli 2 e 16 del Regolamento Edilizio Comunale.

Parere di regolarità tecnica art. 49 1° comma del D.Lgs. 267/2000: Favorevole	Firma: Il Responsabile del Servizio Tecnico A. G.
--	---

Delibera

- 1) Di approvare le modifiche agli articoli 2 e 16 del vigente Regolamento Edilizio, come risultanti dall'allegato "A", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) Di dare atto che la modifica agli articoli 2 e 16 del vigente Regolamento Edilizio rientra tra quelle conformi al testo tipo e pertanto entreranno in vigore dopo la pubblicazione, per estratto, della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, come previsto dall'articolo 3, comma 10, della L.R. 8.07.1999 nr. 19;
- 3) Di dare mandato al Responsabile del Servizio Tecnico di assolvere a tutti gli adempimenti necessari per la pubblicazione e la trasmissione degli atti all'Amministrazione Regionale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3, commi 3 e 4, della L.R. 8.07.1999 nr. 19.

ALLEGATO "A"

Art. 2 Formazione della Commissione Edilizia

1. La Commissione Edilizia, rappresenta l'organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio.
2. La Commissione è composta da quattro componenti nominati dalla Giunta comunale.
3. I membri elettivi sono scelti dalla Giunta Comunale fra i cittadini di maggiore età, ammessi all'esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio, e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all'architettura, all'urbanistica, all'attività edilizia, all'ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli; un congruo numero di membri elettivi dovrà essere in possesso di diploma di laurea.
4. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.
5. La Commissione resta in carica fino al rinnovo della Giunta Comunale che l'ha eletta: pertanto, al momento dell'insediamento della nuova Giunta Comunale la Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita.
6. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente: in tal caso, restano in carica fino a che la Giunta Comunale non li abbia sostituiti .
7. I componenti della Commissione decadono:
 - a) per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 4;

b) per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.

8 La decadenza è dichiarata dalla Giunta Comunale.

9 I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di esecutività della deliberazione che dichiara la decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni.

10. All'atto dell'insediamento i componenti della Commissione Edilizia, con scrutinio segreto, eleggono a maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti il Presidente, che resta in carica sino al termine del periodo di validità della Commissione stessa o sino alla sua decadenza. In caso di decadenza del Presidente, durante il periodo di validità della Commissione Edilizia, i componenti procedono alla elezione del nuovo Presidente nella prima seduta utile dopo la decadenza. Le sedute convocate prima della nomina del Presidente sono presiedute dal componente anagraficamente più anziano sino alla nomina del nuovo Presidente; analogamente in caso di assenza del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal componente anagraficamente più anziano.

Art. 16 Distanza tra le costruzioni (D), della costruzione dal confine (Dc), della costruzione dal ciglio o confine stradale (Ds)

1 Le distanze di cui al titolo del presente articolo sono misurate in metri [m] e riferite al filo di fabbricazione della costruzione.

2 Il filo di fabbricazione, ai fini della presente norma, è dato dal perimetro esterno delle pareti della costruzione, con esclusione degli elementi decorativi, dei cornicioni, delle pensiline, dei balconi e delle altre analoghe opere, aggettanti per non più di 1,50 m; sono inclusi nel perimetro anzidetto i "bow window", le verande, gli elementi portanti verticali in risalto, gli spazi porticati, i vani semiaperti le scale ed ascensori.

3. La distanza tra:

a) filo di fabbricazione di una costruzione e filo di fabbricazione di un'altra costruzione frontistante (D) è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo ortogonale congiungente i due fili di fabbricazione;

b) filo di fabbricazione di una costruzione e il confine della proprietà (Dc), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo congiungente il filo di fabbricazione della costruzione e il confine di proprietà antistante;

c) filo di fabbricazione di una costruzione e una strada (Ds) è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo congiungente il filo di fabbricazione della costruzione e il confine di una strada o, in assenza di questo, il ciglio di una strada.

Il ciglio della strada è quello definito dalla vigente normativa statale; il confine della strada è quello definito nel testo del "Nuovo Codice della Strada".